

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 342

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BEI CIUFOLI ADELE, BRODOLINI, MASSOLA, CAPALOZZA,  
MANIERA, CORONA ACHILLE, SCHIAVETTI**

*Annunziata il 17 novembre 1953*

**Modifica e aggiunte al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici, e per l'attuazione dei piani di ricostruzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, di cui si era fatta iniziatrice nella passata legislatura la onorevole Ada Natta non ebbe seguito per lo scioglimento del Parlamento. Ripresentandola oggi nello stesso testo richiamiamo la vostra attenzione sullo scopo umano e sociale che vuole raggiungere. Essa intende andare incontro al bisogno impellente dei più poveri fra coloro che in seguito ad eventi bellici sono rimasti senza tetto o, comunque, hanno avuto danneggiata la propria abitazione.

La materia fu regolata da principio nel testo unico approvato con il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e in seguito dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 461, il quale, nel mentre concede facilitazioni e contributi a quei proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, dispone all'articolo 15 che quando i proprietari non dichiarano di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, sempre che lo si ritenga necessario alla soluzione del problema per l'alloggio dei senza tetto, si può procedere alla riparazione a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il

rimborso parziale della spesa, come al successivo articolo 40. Il quale articolo 40 pone a carico dei proprietari dei fabbricati riparati d'ufficio, a cura del Genio civile, i due terzi dell'importo della spesa risultante dagli atti di contabilità finale, disponendo che il rimborso sarà effettuato e in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali con gli interessi legali, restando il credito dello Stato garantito da ipoteca legale sull'immobile nei quali sono stati eseguiti lavori di riparazione, e venendo stabilita per il recupero stesso la procedura usata per la riscossione dell'entrate patrimoniali dello Stato.

L'applicazione pratica di tali disposizioni di legge ha fatto sorgere in quei paesi, che più sono stati danneggiati dalla guerra, un gravissimo problema, alla cui soluzione è urgentissimo provvedere: quello della parte più misera dei proprietari delle case danneggiate o distrutte in conseguenza di eventi bellici e ricostruite, o da ricostruire a cura del Genio civile; i quali si trovano oggi o saranno per trovarsi domani di fronte alla ingiunzione di pagare, a titolo di rimborso di spese anticipate dallo Stato, rate di un ammontare che eccede di gran lunga le loro possibilità economiche, col pericolo immi-

nente di vedersi espropriare, in seguito a mancato pagamento quella stessa piccola casa che la guerra aveva distrutto e che lo Stato sembrava aver sentito il dovere di ricostruire loro.

Tale, conseguenza, oltre che assurda, è manifestatamente iniqua.

Onorevoli colleghi, il flagello della guerra, pur dipendendo dalla volontà di alcuni uomini non è certamente voluto o provocato dalle pacifiche popolazioni, le quali ne sono sempre vittime innocenti, come più di quanto non lo siano in occasioni di alluvioni, di movimenti tellurici od altri disastri del genere. E di regola, purtroppo, chi più ne risente sono appunto i più poveri, gli stessi, cioè, che con la casa si vedono distrutti anche gli altri scarsissimi beni di cui potevano disporre e i quali rappresentavano il frutto di un'intera vita di lavoro e di sacrificio.

Ora, non ci sembra moralmente concepibile e ammissibile che lo Stato per le realizzazioni, a titolo di rimborso di spese, di una entrata il cui mancato conseguimento ben poco inciderebbe sul bilancio statale, voglia portare a termine, contro codesti più poveri e disgraziati, un procedimento esecutivo che costituirebbe, di per se stesso, un flagello peggiore della stessa guerra, in quanto verrebbe a privare numerose famiglie povere o per lo meno disagiate di quell'unica loro ricchezza che è costituita dalla casa di abitazione. Meglio vale, secondo noi, nei confronti di codesti più poveri o disagiati un atto di generosità da parte dello Stato, che non potrebbe consistere se non nell'abbuono totale delle somme che dovrebbero essere rimborsate.

Tale abbuono è appunto lo scopo dichiarato della presente proposta di legge, la cui approvazione noi raccomandiamo vivamente al cuore degli onorevoli colleghi.

Ma trattandosi della concessione di un diritto, meglio ancora di un privilegio che deriva dallo stato di povertà, che non può essere inteso in senso assoluto ma soltanto relativo, vale a dire riferito ai fini ed agli effetti della legge, che si propone, è necessario di addivenire all'uopo alla fissazione di criteri quanto più possibile esatti e di facile accertamento per la distinzione tra coloro cui potrà essere riconosciuto il diritto alla esenzione

e coloro a cui tale diritto non potrà essere accordato.

Tali precisi criteri di discriminazione riteniamo che possono essere utilmente ed equamente dedotti da alcune precise circostanze di fatto, che abbiamo elencato in un articolo aggiuntivo e che sono le seguenti:

a) che la casa riparata o ricostruita sia destinata ad abitazione della famiglia del proprietario, il quale non disponga all'uopo di altri fabbricati idonei e sufficienti;

b) che la casa stessa sia composta di non più di quattro vani abitabili oltre le appartenenze e i servizi;

c) che la famiglia del proprietario non goda complessivamente di un reddito superiore a quello minimo stabilito dalla legge per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi.

L'imposta complementare sui redditi è l'unica che colpisce non un determinato reddito reale, ma un complesso di redditi, vale a dire quel reddito complessivo che è indice dello stato economico reale della famiglia; per cui dall'essere una famiglia assoggettata, o meno, a tale imposta si può trarre un indizio, più di ogni altro esatto, anche delle sue possibilità o meno di rimborsare allo Stato le spese da queste anticipate per la riparazione o la ricostruzione della casa distrutta o danneggiata in conseguenza di eventi bellici.

D'altra parte, ci sembra necessario stabilire che la casa medesima, per i suoi caratteri intrinseci, sia tale da non costituire di per se stessa una vera e propria manifestazione di ricchezza, ma da servire invece unicamente per l'uso della famiglia cui appartiene.

Quando, invero, concorrono le circostanze da noi elencate all'articolo aggiuntivo che sottoponiamo al vostro suffragio, ci sembra che divenga evidente il dovere dello Stato di provvedere a proprie spese ai lavori di riparazione e ricostruzione; senza volere imporre ai proprietari un onere che risulterebbe insopportabile per un rimborso di spese che i disgraziati proprietari non hanno né voluto, né causato.

Esprimiamo la speranza nell'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente « Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici per l'attuazione dei piani di ricostruzione » è sostituito dal seguente:

« Quando i proprietari non dichiarano di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili sempreché lo si ritenga necessario alla soluzione del problema per l'alloggio dei senza tetto, si può procedere alla riparazione a cura diretta del Genio civile, restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo articolo 40, salvo il caso previsto dal successivo articolo 40-bis ».

### ART. 2.

Al suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente articolo 40-bis:

« I proprietari di fabbricati riparati d'ufficio in seguito alle disposizioni della presente legge potranno su domanda, essere esentati completamente dal rimborso delle spese di riparazione quando concorrono a loro favore le seguenti circostanze di fatto:

a) che la casa sia destinata ad abitazione della famiglia del proprietario il quale non disponga all'uopo di altri fabbricati idonei e sufficienti;

b) che la casa stessa sia composta di non più di quattro vani abitabili, oltre le appartenenze e i servizi;

c) che la famiglia del proprietario goda di un reddito complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l'applicazione dell'imposta complementare sui redditi.

« Le domande relative, esenti da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministro dei lavori pubblici che deciderà in merito con decreto non impugnabile, salvo che per violazione di legge o per eccesso di potere.

« Le spese di riparazione resteranno, in tali casi, a carico dello Stato che provvederà agli opportuni stanziamenti nel bilancio ».

### ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in 35 annualità posticipate uguali, con gli interessi di legge ».

**ART. 4.**

È abrogata ogni disposizioni contraria alla presente legge.

**ART. 5.**

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.